Regolamento del Collegio Sindacale

Gennaio 2025

Indice

Premessa	Pag. 2
Art. 1 – Composizione	Pag. 2
Art. 2 - Ruolo e poteri del Collegio Sindacale	Pag. 3
Art. 3 - Funzionamento del Collegio Sindacale	Pag. 3
Art. 4 - Ruolo del Presidente	Pag. 5
Art. 5 – Riservatezza	Pag. 5
Art. 6 - Segreteria del Collegio Sindacale	Pag. 6
Art. 7 - Riunioni congiunte e scambi informativi con l'Organismo di Vigilanza	Pag. 6
Art. 8 - Autovalutazione e Diversità del Collegio Sindacale	Pag. 7
Art. 9 - Disposizioni finali	Pag. 7

PREMESSA

Il presente Regolamento ("Regolamento") disciplina le modalità di funzionamento e le competenze del Collegio Sindacale di Leonardo – Società per azioni ("Leonardo" o "Società"), nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché alla luce dei principi e delle regole stabiliti dal vigente Codice di Corporate Governance emanato dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce e delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ("Norme di Comportamento").

Art. 1
Composizione

Il Collegio Sindacale ("Collegio") è nominato dall'Assemblea degli Azionisti ed è composto da cinque Sindaci Effettivi e quattro Sindaci Supplenti.

Due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti sono tratti dalle liste di minoranza. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

Almeno due dei Sindaci Effettivi e almeno due dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; lo Statuto di Leonardo individua gli ulteriori criteri per la nomina dei Sindaci che non siano in possesso di tali requisiti.

Nella composizione del Collegio Sindacale è assicurato l'equilibrio tra i generi, sulla base delle disposizioni di legge e di statuto applicabili.

In linea con quanto previsto nel Codice di Corporate Governance, il Collegio Sindacale valuta, nella prima riunione utile successiva alla nomina, l'indipendenza dei propri membri sulla scorta delle informazioni acquisite dai Sindaci stessi, rinnovando periodicamente tale valutazione con cadenza annuale e comunque al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza. Il Collegio Sindacale comunica gli esiti di dette valutazioni al Consiglio di Amministrazione, al fine di informarne il mercato.

Il Collegio Sindacale adotta gli stessi criteri previsti nel Codice di Corporate Governance e nelle Norme di Comportamento, riservandosi di fissare ex ante specifici criteri quantitativi e qualitativi di riferimento per la valutazione della significatività dei rapporti oggetto di valutazione, fermo restando la propria discrezionalità nel valutare il caso concreto del singolo Sindaco avendo riguardo alla posizione complessiva di quest'ultimo.

I Sindaci sono soggetti ai limiti del cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa. I Sindaci dedicano allo svolgimento dell'incarico impegno e tempo adeguati; al momento dell'accettazione dell'incarico e periodicamente nel corso dello stesso, il Sindaco valuta attentamente la propria disponibilità di tempo per assicurare il diligente svolgimento dell'incarico.

Art. 2
Ruolo e poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio è titolare di poteri di vigilanza e controllo previsti dalla normativa e regolamentazione vigente, tra cui rientrano le funzioni allo stesso spettanti in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile di cui all'art. 19 del D. Lgs. 39/2010 e ss.mm.

In particolare, vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, del sistema di controllo interno, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, sull'indipendenza della società di revisione legale e sul processo di informativa finanziaria e della Rendicontazione di Sostenibilità.

Il Collegio Sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmettere i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i membri del Collegio assistono alle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione.

È raccomandata la partecipazione dei Sindaci alle riunioni dei Comitati endoconsiliari.

Inoltre, il Collegio:

- in relazione a specifiche tematiche meritevoli di analisi e approfondimento nello svolgimento dei propri doveri di vigilanza, incontra figure apicali e dirigenti della Società e del Gruppo;
- riceve periodici flussi informativi dalle funzioni aziendali anche in virtù di specifiche disposizioni contenute nelle procedure della Società;
- incontra periodicamente la Società di revisione, l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01, i Collegi Sindacali delle principali società controllate dirette del Gruppo e si avvale della u.o. Group Internal Audit per acquisire periodiche informazioni dalle società controllate estere.

Art. 3
Funzionamento del Collegio Sindacale

Il Collegio si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e comunque almeno ogni novanta giorni, secondo un calendario a tal fine predisposto dal Presidente sentiti gli altri Sindaci.

Il numero delle riunioni deve essere congruo rispetto alle dimensioni, alla complessità e alle caratteristiche della Società.

Alle riunioni del Collegio Sindacale assiste il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria di Leonardo.

Il Collegio si avvale dell'assistenza di un Segretario. Il Segretario, da individuarsi tra i dipendenti o collaboratori di Leonardo nell'ambito della unità organizzativa Corporate Bodies Affairs, deve essere un soggetto esperto in diritto societario in grado di fornire un valido supporto tecnico ai lavori del Collegio.

Le riunioni del Collegio Sindacale si intendono tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Non è necessario che il Presidente della riunione si trovi nel luogo di convocazione.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci Effettivi. Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza del Presidente, le riunioni sono presiedute dall'altro Sindaco eletto dalla minoranza. Nel caso in cui i Sindaci eletti dalla minoranza siano tutti assenti, le riunioni sono presiedute dal Sindaco più anziano di età.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale.

In attuazione del programma di attività pianificato, il Presidente, sentiti gli altri Sindaci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e lo trasmette alla Segreteria del Collegio Sindacale che provvederà, tramite apposito messaggio di posta elettronica, a trasmettere l'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato con ragionevole anticipo e comunque non oltre tre giorni antecedenti la data della riunione, salvo casi di urgenza, con le modalità idonee a garantire la riservatezza e la tempestività della convocazione. La riunione del Collegio Sindacale convocata senza l'osservanza delle modalità sopra indicate sarà in ogni caso valida qualora tutti i Sindaci Effettivi siano presenti o informati e dichiarino di non opporsi alla trattazione degli argomenti.

Al fine di consentire una partecipazione adeguata e consapevole deve essere messa a disposizione dei Sindaci, di norma in concomitanza con l'avviso di convocazione della riunione, la documentazione di supporto e le informazioni necessarie per consentire ai medesimi di esprimersi sulle materie oggetto della riunione. È cura della Segreteria del Collegio Sindacale mettere a disposizione la documentazione di supporto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. che rimane conservata agli atti del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale che viene trascritto nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5), del codice civile e sottoscritto dagli intervenuti.

Il verbale viene altresì sottoscritto per presa visione da parte dei Sindaci non intervenuti alla relativa riunione.

I Libri dei Verbali del Collegio Sindacale sono conservati presso la sede sociale a cura della Segreteria del Collegio Sindacale e rimangono disponibili per la consultazione su richiesta di ciascuno dei Sindaci. I Libri delle adunanze del Collegio Sindacale possono anche essere formati e tenuti con strumenti informatici. In tal

caso gli stessi vengono aggiornati e conservati nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2215-bis del codice civile.

Art. 4
Ruolo del Presidente

Il Presidente del Collegio Sindacale garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del Collegio e si adopera affinché le deliberazioni alle quali il medesimo giunge siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini il Presidente, per il tramite della Segreteria del Collegio Sindacale, assicura che ai Sindaci sia trasmessa nei termini previsti la documentazione a supporto delle deliberazioni del Collegio e che la documentazione a supporto delle deliberazioni messa a disposizione nel corso delle riunioni del Collegio Sindacale sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Presidente inoltre: i) assicura che il processo di autovalutazione dei Sindaci sia svolto con efficacia e le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto ai lavori del Collegio; ii) assicura che siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; iii) informa la Società affinché predisponga e attui programmi di induction per i componenti del Collegio Sindacale.

Art. 5
Riservatezza

I Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni, nonché i contenuti delle discussioni che si svolgono nell'ambito delle riunioni e ad osservare, oltre alle previsioni contenute nelle specifiche procedure interne adottate dalla Società, inerenti alla gestione e al trattamento delle informazioni privilegiate e riservate, la normativa applicabile e i principi richiamati nella Carta dei Valori, nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 della Società.

A tal fine è stato previsto che l'acquisizione della documentazione da parte dei Sindaci avvenga attraverso l'accesso dei medesimi a una piattaforma informatica protetta ("Area Virtuale") per accedere alla quale è richiesto l'ottenimento di credenziali personali generate dalla Società e l'inserimento di una password personale all'effettuazione di ogni accesso.

I Sindaci hanno diritto di accedere, inoltre, alla documentazione trasmessa agli Amministratori in vista delle riunioni consiliari e dei Comitati endoconsiliari, nonché alla documentazione inserita in Area Virtuale dalla Funzione Internal Audit (Report di Audit, Comunicazioni di Avvio, Segnalazioni).

Art. 6
Segreteria del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è coadiuvato da una Segreteria tecnica costituita all'interno della unità organizzativa Corporate Bodies Affairs.

In particolare, alla Segreteria del Collegio Sindacale compete:

- curare la predisposizione di quanto necessario per le riunioni del Collegio (pianificazione degli interventi, convocazioni, raccolta e condivisione della documentazione, ecc.);
- inviare gli avvisi di convocazione delle riunioni del Collegio;
- redigere i verbali delle riunioni del Collegio;
- custodire tutti gli atti inerenti all'attività del Collegio (delibere, verbali, esiti di controlli, report inviati e ricevuti, scambi di corrispondenza);
- gestire l'area virtuale a disposizione dei Sindaci per l'accesso a tutta la documentazione;
- curare la tenuta e la conservazione dei Libri delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale e della documentazione agli atti delle riunioni;
- curare tutti gli adempimenti necessari al corretto funzionamento dei lavori del Collegio.

In considerazione delle dimensioni, della complessità e delle caratteristiche di Leonardo, la Segreteria del Collegio Sindacale fornisce un costante supporto al Collegio per l'osservanza della normativa applicabile.

Art. 7
Riunioni congiunte e scambi informativi con l'Organismo di Vigilanza

Il Collegio Sindacale, al fine di favorire la tempestiva circolazione delle informazioni a livello endo-societario nonché consentire un sempre più efficiente sistema dei controlli interni, può tenere, ove ritenuto opportuno in relazione alle tematiche da trattare, le proprie riunioni in forma congiunta con il Comitato Controllo e Rischi, con gli altri Comitati interni al Consiglio di Amministrazione e con l'Organismo di Vigilanza (anche "OdV"). Con specifico riguardo agli incontri con l'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale, unitamente al Comitato Controllo e Rischi, incontra l'Organismo medesimo almeno in occasione dell'esame della relazione semestrale dell'OdV; in tali incontri il Collegio riceve anche un'informativa in merito all'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza sull'osservanza del Codice Etico adottato dalla Società e sul Codice di Anticorruzione. Nell'ambito di tali incontri, oggetto di verbalizzazione, il Collegio rende informazioni in merito all'attività svolta e a tematiche che possano aver impatto sull'operatività del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi di Leonardo, anche al fine di garantire un reciproco e periodico scambio informativo tra il Comitato Controllo e Rischi, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza.

Art. 8
Autovalutazione e Diversità del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, con periodicità annuale, effettua un'autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento.

Tale autovalutazione persegue le seguenti finalità:

- assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo di controllo valutandone l'idoneità dei componenti e l'adeguatezza della sua composizione, nonché la disponibilità di tempo e di risorse adeguate alla complessità dell'incarico;
- stimolare con professionalità i Sindaci a un reciproco confronto e a riflettere, sulla base della percezione della performance del Collegio nell'anno trascorso, sulle eventuali azioni di miglioramento da intraprendere nel futuro;
- rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti;
- incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

Il processo di autovalutazione è coordinato dalla Segreteria del Collegio Sindacale - che può avvalersi su indicazione del Collegio anche di un soggetto qualificato esterno indipendente - e viene effettuato sulla base di un questionario, le cui risposte sono raccolte e trattate in modo confidenziale. I dati risultanti, utilizzati e riportati in maniera anonima e in forma consolidata, vengono discussi nell'ambito di una riunione collegiale. L'esito del processo di autovalutazione è formalizzato in un apposito documento ("Rapporto di autovalutazione"), le cui risultanze vengono trasmesse al Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di informarne il mercato nell'ambito della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

Nell'ultimo esercizio di permanenza in carica il Collegio Sindacale, anche sulla base delle risultanze emerse annualmente dal processo di autovalutazione, redige un documento finalizzato ad esprimere il proprio orientamento agli Azionisti in ordine alla composizione ottimale del nominando Collegio Sindacale. In tale documento vengono riportate anche le valutazioni effettuate dal Collegio Sindacale relativamente alle politiche di diversità dell'organo di controllo, al fine di consentire agli Azionisti di tenerne conto per la formazione delle liste che verranno presentate per il rinnovo del Collegio. Il Collegio Sindacale trasmette tale documento al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per consentirne la tempestiva pubblicazione in vista dell'Assemblea che rinnoverà l'organo di controllo.

Art. 9
Disposizioni finali

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Collegio Sindacale. Il Presidente potrà procedere direttamente, dandone informativa agli altri Sindaci nella prima riunione utile, ad adeguamenti conseguenti ad interventi normativi/regolamentari ovvero a mutamenti nell'assetto organizzativo della Società.



Piazza Monte Grappa, 4
00195 Roma
T +39 06324731
F + 39 063208621

leonardo.com